

Cambierà la formazione sulla sicurezza

Con la conversione in legge del decreto legge 146/2021 una mini-riforma della formazione nel D. Lgs. 81/2008

È stato approvata il 15 dicembre in via definitiva, dal Parlamento, la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Un decreto che, sostanzialmente, è composto da due parti: la prima recante le misure urgenti in materia economica e fiscale e la seconda a tutela del lavoro.

Omissis

La sorpresa più interessante, però, è arrivata dal maxi emendamento del Governo che ha riguardato la formazione ed alcune figure sensibili del D. Lgs. 81/2008.

Due sono le figure oggetto dell'attenzione del legislatore: il datore di lavoro ed i preposti.

Per il datore di lavoro, con le modifiche del comma 2 dell'art. 37, viene introdotto l'obbligo della formazione

Si tratta di un provvedimento a suo modo rivoluzionario, che modifica alla base i pilastri della formazione sanciti già dal D. Lgs. 626/1994 che vedeva esonerati dalla formazione i datori di lavoro. Non si è mai compresa questa scelta che, in fin dei conti, non è mai stata utile a nessun né tantomeno ha garantito i datori di lavoro.

L'altro aspetto fondamentale riguarda i preposti. Le più semplici analisi e valutazioni sugli infortuni hanno, da tempo, evidenziato come il costante aumento di attività in regime di appalto e subappalto sia alla base di una nuova ondata di morti ed infortuni sul lavoro. **L'anello più debole della catena è rappresentato dal preposto delle aziende appaltatrici per cui la nuova norma prevede un comma aggiuntivo all'art.18 sugli obblighi del datore di lavoro.** La nuova disposizione prevede che **il datore di lavoro deve "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19."**

E siccome si tratta di svolgere compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguarda la vigilanza la norma prevede che ***"I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività"***.

Vengono meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell'art. 19 in base al quale **il preposto deve** *“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”*.

Questa norma assume una enorme importanza in quanto, nell'articolo previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che *“nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”*.

Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

Il preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all'articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

La prima modifica riguarda l'**articolo 18** (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”*.

Inoltre nell'**articolo 19** (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*« a) **sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di***

protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

Abbiamo sottolineato le novità rispetto alla precedente versione dell'articolo 19. Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l'intervento del preposto: ***"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".***

Sempre in relazione alla [figura del preposto](#) anche la modifica dell'**articolo 26** (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

[Camera dei Deputati - Disegno di legge n. 3395 approvato dal Senato della Repubblica il 2 dicembre 2021 e approvato alla Camera il 14 dicembre 2021 per la conversione in legge del dl 146/2021.](#)

Ma in materia di formazione vi sono altre importanti novità. Innanzitutto, però, si deve chiarire che **le norme previste che riguardano l'individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione - non solo del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza - sono demandate alla data del 30 giugno 2022.**

Ovvero **entro tale data la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone all'accorpamento e la loro rivisitazione.**

Collegata al nuovo Accordo Stato-Regioni vi è *“l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.* introducendo il concetto della verifica negli anni successivi allo svolgimento del corso direttamente in azienda.

Modificando l'attuale comma 7 del D. Lgs. 81/2008, come *“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.”*

Come già quindi anticipato nel comma 2, **il datore di lavoro entra a pieno titolo** tra i soggetti destinatari dell'obbligo di sicurezza, a prescindere che ricopra direttamente il [ruolo di RSPP](#).

In questo contesto, trova precisazione anche la formazione obbligatoria per il **preposto**, dove il nuovo comma 7.ter introdotto con il maxi emendamento al D.lgs. 81/08 prevede che *“per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative **attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.*

Sembra acclarato come il combinato disposto dei diversi commi ed articoli rimandi al nuovo Accordo Stato-Regioni la definizione delle modalità applicative della formazione e ben comprendendo il valore della formazione in presenza (si rammenta come l'attuale stato di emergenza ed il relativo documento all'attenzione della Commissione consultiva

permanente definisce la “videoconferenza” equivalente alla formazione in presenza), sembra però che la formazione base e l’aggiornamento formativo - oltre che nella mutata cadenza che (giustamente) passa da quinquennale a biennale - si debba svolgere in presenza escludendo la formazione in modalità e-Learning.

Si ricorda come il tema dell’e-learning sia sempre stato divisivo fin dal primo Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in parte modificato il 5 ottobre 2006 laddove il governo affermava come *“per i corsi per RSPP è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione e gestione e verifica/certificazione al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione...”*.

